

26185-20



**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**TERZA SEZIONE CIVILE**

**OPPOSIZIONE  
ESECUTIVA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 10349/2017

Cron. 26185

Rep. G.P.

Ud. 29/09/2020

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10349-2017 proposto da:

SRL, elettivamente domiciliata in  
 ROMA, , presso lo studio  
 dell'avvocato , rappresentata e  
 difesa dall'avvocato ;

- **ricorrente** -

**contro**

GIGLIOLA, elettivamente domiciliata in  
 ROMA, , presso lo studio  
 dell'avvocato , rappresentata e  
 difesa dall'avvocato ;

- **controricorrente** -

LA SIG. RA BELIANI GIOVANNA CH RICORRENTE  
 PER VOCA ARRUSSA A G.P. GIUSTA DELIBERA  
 DEL 24/7/2017.

2020  
1518

avverso la sentenza n. 2898/2016 del TRIBUNALE  
di PADOVA, depositata il 21/10/2016;

**nonché contro**

GIAMPAOLO

**- intimato -**

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 29/09/2020 dal  
Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;



**Rilevato che**

Gigliola allegando di essere creditrice di Giampaolo )  
procedeva a un pignoramento presso la terza s.r.l., indicata  
come debitrice del proprio debitore;

all'esito della dichiarazione negativa del terzo pignorato, chiedeva  
accertarsi l'obbligazione dello stesso;

nella fase sommaria, a mente del rito applicabile, il giudice dell'esecuzione  
accertava l'obbligo suddetto e la seguente opposizione ex art. 617, cod. proc.  
civ., proposta dalla società era rigettata dal Tribunale secondo  
cui l'opposta creditrice aveva provato la ragione del credito da assegnare, data  
da un contratto di affitto di azienda da ritenere risolto con efficacia non  
retroattiva secondo quanto già affermato dal giudice dell'esecuzione, e  
viceversa parte opponente non aveva provato la dedotta estinzione dei crediti  
per compensazione, atteso che le scritture contabili prodotte non potevano  
considerarsi recanti data certa opponibile alla terza pignorante, e nulla in senso  
contrario poteva evincersi dalla produzione di una fattura non quietanzata,  
mentre, quanto all'eccepita prescrizione, era da condividere l'accertamento  
compiuto in fase esecutiva per cui erano così estinti solo i crediti maturati fino  
a giugno 2009;

avverso questa decisione ricorre per cassazione s.r.l.  
articolarlo dieci motivi, avversati dal controricorso di Gigliola ;

**Rilevato che**

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli  
artt. 132, n. 4, 156, secondo comma, 161, cod. proc. civ., nonché l'omesso  
esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe mancato di  
motivare sull'allegata efficacia retroattiva della risoluzione del contratto di  
affitto per mutuo dissenso, sulla portata dell'eccepita prescrizione, e sulla  
nullità del procedimento sommario di accertamento dell'obbligo del terzo  
davanti al giudice dell'esecuzione che aveva pronunciato senza la necessaria  
notifica al debitore esecutato: al riguardo il giudice dell'opposizione si era



limitato a richiamare le ragioni spese nella fase sommaria senza neppure riassumerle, né rendendo comprensibile in alcun modo il proprio percorso decisorio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 549, cod. proc. civ., poiché sarebbe stato violato il litisconsorzio necessario con il debitore esecutato nella fase sommaria dell'accertamento dell'obbligo del terzo;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, cod. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la risoluzione contrattuale ha per regola efficacia retroattiva, con conseguente esclusione, nel caso, del credito pignorato;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mutando la "causa petendi" avanzata dalla pignorante sin dalla fase esecutiva, ovvero il contratto di affitto di azienda, e non quello sopravvenuto di risoluzione negoziale cui si era invece ricollegata la sopravvivenza dei crediti ritenuti non prescritti;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2715, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la deducente avrebbe al più potuto considerarsi onerata di provare l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto risolutorio, che pure prevedeva la salvezza dell'obbligo della società di adempiere alle obbligazioni «sorte nel corso della validità del contratto», come avvenuto con la produzione della fattura, per 60 mila euro, emessa da con causale «contratto di affitto di azienda. Saldo 2010 come da accordo di risoluzione», atta a dimostrare che l'unica obbligazione residua avrebbe dovuto considerarsi tacitata: in relazione a tale fattura, infatti, era stato prodotto l'inoltro della stessa all'Agenzia delle entrate per le dichiarazioni rilevanti ai fini IVA, con comunicazione telematica recante data anteriore al pignoramento;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 2697, 2704, 2709, 2710, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che \_\_\_\_\_ era parte del giudizio e dunque non terzo rispetto alle scritture contabili attestanti l'intervenuta estinzione per compensazione, laddove, comunque, quelle facevano prova contro l'imprenditore, come invocato, fermo che il rapporto tra debitore esecutato e pignorata era tra titolari d'impresa, e che la terza pignorata medesima avrebbe dovuto ritenersi, coerentemente, poter sollevare tutte le eccezioni e disporre di tutte le prove spettanti nei confronti del proprio creditore e debitore esecutato;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 2697, 2704, 2709, 2710, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, pur non volendo attribuire efficacia retroattiva all'accordo risolutorio, sarebbe stata in ogni caso provata, come visto, l'estinzione per compensazione;

con l'ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2704, cod. civ., e degli artt. 183, 184, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che la data certa opponibile alla creditrice pignorante era data dal dedotto inoltre telematico all'Agenzia delle entrate, anteriore al pignoramento, che a sua volta attribuiva data certa anche alle scritture contabili che la riportavano: la prova in questione, infatti, poteva essere offerta anche per presunzioni, e sul punto era stata articolata anche prova per testi, immotivatamente rigettata dal giudicante di merito;

con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e seguenti, cod. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe errato escludendo immotivatamente la prescrizione successivamente all'anno 2009, in ragione dell'efficacia interruttiva della stessa attribuita all'atto di pignoramento presso terzi che, invece, non avrebbe potuto spiegarla provenendo da soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, tanto più dopo la novella legislativa apportata nel 2012 agli artt. 548 e 549, cod. proc. civ., che aveva soppresso la struttura di piena cognizione prima propria del giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo:

ciò posto, il pignoramento non avrebbe potuto ragionevolmente escludere il decorso ulteriore della prescrizione;

con il decimo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dal mancato vaglio della censura in ordine all'erronea attribuzione degli incrementi ISTAT dei canoni del contratto di affitto aziendale, effettuata nel silenzio dei patti negoziali;

### **Rilevato che**

il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, è infondato;

questa Corte (Cass., 17/10/2019, n. 26329) ha chiarito che nell'accertamento dell'obbligo del terzo, il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti, e tale principio deve essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., qui applicabili "ratione temporis", che hanno trasformato il giudizio in parola in un accertamento incidentale con rito camerale, devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest'ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti. Tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ultimo comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione;

nel caso, l'opposizione agli atti è avvenuta a contraddittorio integro;

il primo motivo è invece fondato;

la decisione giurisdizionale può essere motivata "per relationem" ad altra pronuncia decisoria, purché il giudice dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione alle domande e dell'identità delle questioni



prospettate rispetto a quelle già esaminate nel diverso grado o fase, sicché possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia già adottata in modo acritico, senza esplicitare alcuna valutazione autonoma sulle questioni dirimenti (Cass., 25/10/2018, n. 27112, Cass., 05/08/2019, n. 20883);

nella fattispecie, il Tribunale ha affermato (a pag. 1), in specie, che «sulla nullità del procedimento e sugli effetti della risoluzione per mutuo dissenso è sufficiente richiamare quanto già motivato dal Collegio in sede di reclamo il quale, con particolare riferimento alla seconda delle due questioni, ha osservato come la volontà espressa dalle parti sia stata quella di conferire al contratto solutorio efficacia "ex nunc"»;

inoltre, con riguardo alla prescrizione ha concluso statuendo che «in riferimento al suddetto rapporto contrattuale si ritiene di condividere l'accertamento compiuto in fase esecutiva per cui sarebbero prescritti i crediti maturati fino a giugno 2009» (pag. 2);

è di palmare evidenza che non sono neppure sintetizzate le ragioni della ricostruzione della volontà negoziale e della perimetrazione della prescrizione, cui si è detto di voler aderire e che, dunque, non sono decifrabili in alcun modo, palesando un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, mancando qualunque trasparenza, anche indiretta, dei contenuti propri del percorso argomentativo seguito (cfr., Cass., 14/02/2020, n. 3819);

spese al giudice del rinvio;

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo, assorbi gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Padova perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2020.

Il Presidente  
Dott.ssa Roberta Vivaldi

7  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa ~~Simona~~ Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 NOV 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa ~~Simona~~ Cicardello